

## F.A.Q. Tipologia di intervento 4.1.5 (aggiornamento 31.08.2023)

Si riportano qui di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, raggruppate per tematica. Gli interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: uod.500716@pec.regione.campania.it. I quesiti dovranno pervenire entro il decimo giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno.

Scarica tutte le domande e le risposte alle FAQ

### TEMATICHE

1. OBIETTIVI E FINALITÀ.....	2
2. AMBITO TERRITORIALE .....	2
3. DOTAZIONE FINANZIARIA .....	2
4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	2
5. BENEFICIARI.....	2
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E ALTRE CONDIZIONI PRECLUSIVE.....	2
8. SPESE AMMISSIBILI .....	5
9. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO .....	6
10. CRITERI DI SELEZIONE .....	6
11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO .....	6
12. IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI .....	8
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO .....	8
14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE....	8
15. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE.....	8
16. PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI.....	8
17. CONTROLLI .....	8
18. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE.....	8
19. RIDUZIONI E SANZIONI.....	8
20. MODALITÀ DI RICORSO.....	8
21. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI.....	8
22. RICHIESTA INFORMAZIONI .....	8
23. SEGNALAZIONI MALFUNZIONAMENTO APPLICATIVO INFORMATICO .....	8
24. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA .....	8

## 1. OBIETTIVI E FINALITÀ

### **1.1 E' possibile finanziare i miglioramenti aziendali con la tipologia 4.1.5?**

La T.I. 4.1.5 finanzia solo un particolare tipo di miglioramenti aziendali, cioè quelli che prevedono l'introduzione di sistemi, impianti, tecniche e attrezzature in grado di ridurre gli apporti di azoto al campo, e insieme a questi tutti gli interventi strettamente connessi e necessari.

Al di fuori di questi obiettivi, il miglioramento/realizzazione delle strutture produttive finalizzate all'ammodernamento aziendale delle aziende bufaline sono finanziabili con la T.I. 411 azione B.

## 2. AMBITO TERRITORIALE

## 3. DOTAZIONE FINANZIARIA

## 4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

## 5. BENEFICIARI

### **5.1 Può presentare istanza una rete di imprese costituita da imprese agricole zootecniche e comprendente anche una impresa agricola, ma non zootecnica?**

Sì, sono ammesse quali beneficiari forme associative tra imprese agricole (cioè imprese caratterizzate da codice ATECO 01) associate in rete anche con imprese non agricole (Condizioni di Ammissibilità 7.1.3 del bando), fermo restando che gli investimenti devono essere al servizio di allevamenti bufalini in ZVNOA.

### **5.2 In un contratto di rete costituito da due imprese, una bufalina e un'altra con codice ateco principale 35.11 (produzione di energia da biogas) e codice 01 secondario (coltivazione di cereali), quest'ultima può assumere il ruolo di capofila avendo il codice 01 solo come secondario?**

Sì, il bando non richiede requisiti specifici per la capofila. Ne consegue che una qualsiasi delle aziende retiste può assumere il ruolo di capofila, fermo restando gli altri requisiti di ammissibilità, ed in particolare la condizione che l'investimento sia al servizio di allevamenti bufalini in ZVNOA e che sia dimensionato in relazione all'effettiva consistenza zootecnica da servire,

### **5.3 Può presentare istanza una OP ortofrutticola che vuole realizzare sistemi di compostaggio dei reflui zootecnici per utilizzare ammendante organico in coltivazioni di IV gamma?**

No, il bando prevede che gli interventi devono essere al servizio di allevamenti bufalini, e questa condizione è esplicitata nelle condizioni di eleggibilità del richiedente specificate ai paragrafi 7.1.3 lettere b) e c) e 7.1.5. Una OP ortofrutticola quindi non può da sola accedere al bando, ma può concorrere costituendo una forma associativa (es. rete) con aziende zootecniche bufaline. In questo caso può anche assumere il ruolo di capofila.

## 7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E ALTRE CONDIZIONI PRECLUSIVE

## 7.1 Eleggibilità del richiedente

### 7.1.a Si chiede se la localizzazione di un allevamento in una particella che è indicata nel fascicolo aziendale come “ZVN: SI” sia condizione sufficiente per la verifica della condizione di ammissibilità “avere allevamenti localizzati in ZVNOA”

Premesso che la sezione “Vincoli amministrativi e agronomici” della scheda di validazione del fascicolo aziendale riporta per ciascuna particella aziendale la dicitura “ZVN: SI” o “ZVN: NO” e tenuto conto che sono state registrate talvolta incongruenze tra la delimitazione grafica ZVNOA e quanto riportato nella scheda validata del fascicolo aziendale si ritiene prioritario per la misura in oggetto garantire, nelle more di un allineamento dati, la massima possibilità di partecipazione e condizioni di certezza dell’azione amministrativa. Pertanto, con specifico riferimento alla T.I. 4.1.5, la condizione 7.1.3 lettera c) del bando si riterrà comunque soddisfatta se l’allevamento è localizzato in particelle per le quali la sezione “Vincoli amministrativi e agronomici” della scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato riporta la dicitura “ZVN: SI”.

### 7.1.b Per un progetto presentato da una rete di imprese, l’immobile su cui si effettua l’intervento deve essere necessariamente detenuto, in proprietà o affitto, dalla capofila?

La disponibilità dell’immobile deve risultare in capo ad una o più imprese componenti, ma non necessariamente della capofila a condizione che dalla documentazione costitutiva risulti che la disponibilità del bene è assicurata al raggruppamento/consorzio/rete per il periodo dell’impegno (almeno 8 anni dalla data di presentazione/ripresentazione della domanda di sostegno), come previsto anche al capitolo 12 del bando.

### 7.1.c Uno stesso soggetto può essere capofila di più reti o raggruppamenti?

No, uno stesso soggetto non può partecipare in più forme associative (reti, raggruppamenti o consorzi) né come capofila né come semplice componente.

### 7.1.d Si chiede se l’impegno previsto dal bando “\* Nel caso di progetti interaziendali è previsto il riconoscimento ai sensi dell’art. 24 del Reg. CE 1069/2009” attiene ad adempimenti che devono essere svolti e acclusi già alla domanda di sostegno, oppure e è possibile rinviarli alla fase esecutiva, trattandosi di norma relativa al riconoscimento di Impianti che producono fertilizzanti, il cui inizio attività avviene nella fase ex post successiva alla realizzazione degli investimenti.

Sì, nei casi in cui è richiesto il riconoscimento di cui all’art. 24 del Reg. 1069/2009 è possibile adempiere anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

Si premette che i regolamenti Reg. CE 1069/2009 e Reg UE 142/2011 prevedono:

REGISTRAZIONE degli operatori, stabilimenti o impianti: art. 23 del Reg. (CE) n.1069/2009

Le attività inerenti i sottoprodotti di origine animale non soggette ad obbligo di riconoscimento, devono essere registrate (art. 23) presso l’autorità competente, salvo eventuali esoneri stabiliti per norme o circolari. Ogni operatore deve, infatti, notificare all’autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo.

RICONOSCIMENTO stabilimenti e impianti: art 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009

L’art. 24 del Reg. (CE) 1069/2009 prevede il riconoscimento da parte dell’autorità competente per stabilimenti ed impianti che svolgono determinate attività elencate al comma 1, tra cui in particolare

produzione di fertilizzanti, utilizzo di sottoprodotti di origine animale in impianti di biogas e compostaggio, manipolazione, magazzinaggio.

Sono esclusi dai suddetti obblighi gli impianti di biogas e compostaggio annessi all'azienda agricola che trattano stallatico, compresi effluenti di allevamento, della stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali registrati in CCIAA che introducono stallatico come unico sottoprodotto di origine animale secondo le modalità stabilite dalla Regione.

Il riconoscimento, per gli impianti che rientrano nei casi previsti da regolamento 1069, può essere richiesto tramite SUAP anche preventivamente sul progetto. Tuttavia, tale adempimento può essere effettuato anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ad investimento realizzato, fermo restando che il collaudo finale e il saldo restano subordinati al positivo completamento della procedura. In tal caso, nella perizia asseverata di cui al punto 7 del capitolo 11.4 del bando il tecnico individuerà esplicitamente gli adempimenti a cui l'impianto è assoggettato ai sensi del regolamento 1069 (o l'eventuale deroga) e attesterà che dal progetto non risultano motivi ostativi alla positiva conclusione delle procedure.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al regolamento 1069 il Beneficiario sarà sanzionato, previo contraddittorio, fino alla revoca del finanziamento.

## 7.2 Eleggibilità della domanda di sostegno

### 7.2.a E' finanziabile un sistema di trattamento che consentirà, nel bilancio dell'azoto una volta a regime la produzione, rispetto alle matrici di ingresso, di un ammendante organico con contenuto ridotto di ammoniaca riducendo in tal modo l'azoto da rimettere sui campi utilizzati?

Il punto 8.2 del bando elenca esplicitamente, tra i sistemi finanziabili: "impianto di compostaggio realizzati con cumuli statici aereati o con bioreattori (biocelle)" e "compostaggio non convenzionale (biotrucioli)".

Sono in generale finanziabili tutti i sistemi e tecniche, finalizzate alla riduzione degli apporti di azoto al terreno e riconducibili alle tipologie previste dalle Linee Guida tecnico-scientifiche approvate con DGR n. 546 del 12.11.2019, ivi comprese le combinazioni di tecniche previste e riconosciute, a condizione che soddisfino il punto 7.2.1 del bando, e cioè che l'abbattimento di N, stimato con metodiche ufficialmente riconosciute, tra le matrici in entrata e quelle in uscita, sia almeno del 40%.

Ai soli fini della condizione di ammissibilità di cui al punto 7.2.1 del bando possono essere escluse dalla stima dell'azoto nelle matrici in uscita le forme di azoto organicate e immobilizzate nella matrice solida (compost, ammendante), fermo restando che tali forme concorrono al rispetto dei parametri della DGR 585/2020 all'atto dell'utilizzazione agronomica.

### 7.2.b Le condizioni di ammissibilità per impianto di biogas previste al punto 7.2.2. (limite di potenza, piano di alimentazione, dimensionamento, recupero energia termica) sono vincolanti nel caso in cui l'investimento consista solo nella realizzazione di un sistema di trattamento dei digestati provenienti da un impianto biogas già realizzato e operativo?

Quanto previsto al punto 7.2.2 si applica solo al caso di investimenti che prevedono anche il finanziamento e la realizzazione e di impianti biogas.

Nel caso invece in cui l'investimento a valere sulla TI 415 non comprenda la realizzazione di impianti di biogas, e quindi anche nel caso di impianti biogas già realizzati con altra fonte di finanziamento, la condizione 7.2.2 non si applica.

Ai fini dell'utilizzazione agronomica dei reflui o del digestato restano comunque ferme le condizioni stabilite al Titolo IV della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020.

### 7.3 Altre condizioni preclusive riguardanti l'affidabilità del richiedente

#### 8. SPESE AMMISSIBILI

##### 1. Impianti di digestione anaerobica (biogas)

##### 2. Impianti per la rimozione dell'azoto

**8.2.a E' ammissibile la spesa per l'acquisto di un sistema di trattamento, assimilabile ad una torre di strippaggio con successiva immobilizzazione nell'azoto in un biofiltro, che consentirà, una volta a regime, di stabilizzare l'azoto in un ammendante organico?**

La realizzazione di una torre di strippaggio con immobilizzazione dell'azoto in un biofiltro è riconducibile alle tipologie previste e descritte dalle Linee Guida tecnico-scientifiche approvate con DGR n. 546 del 12.11.2019 e aggiornate con DRD 270 del 6.09.2021 e pertanto è una spesa ammissibile ai sensi del capitolo 8 paragrafo 8.2 del bando, fatte salve tutte le altre condizioni di ammissibilità degli interventi e fermo restando il rispetto dei parametri della DGR 585/2020 in relazione all'eventuale utilizzazione agronomica.

##### 3. Impianti per la sanificazione del digestato

**8.3.a E' possibile la conversione di lagoni in tela esistenti, con sili di accumulo in cemento armato con copertura galleggiante?**

E' finanziabile la realizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio con le caratteristiche previste nella Parte 7 dell'Allegato tecnico della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020 e quindi anche con copertura galleggiante, fermo restando il divieto di realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni) già previsto dalla DGR 585/2020 e fatto salvo tutto quanto altro stabilito dal "Programma Obbligatorio di Eradicazione dalle Malattie Infettive delle Specie Bovina e Bufalina" approvato con DGRC n.104 del 8/03/2022 (allegato B) per gli "Stoccaggi", ed in particolare la "prescrizione aggiuntiva" che prevede l'obbligo di adeguamento dei lagoni già esistenti non impermeabilizzati, .

Resta confermato che la realizzazione di vasche e contenitori di stoccaggio, aggiuntivi rispetto alla dotazione obbligatoria, è finanziabile solo nel quadro di progetti che comprendono la realizzazione di sistemi di riduzione del contenuto di azoto.

**8.3.b E' possibile il finanziamento di coperture di vasche di stoccaggio del digestato già esistenti, realizzate al di fuori del finanziamento TI 415 e al servizio di impianti di biogas non finanziati dal FEASR e che pertanto possono destinare l'energia prodotta anche alla vendita?**

Sì, la realizzazione di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni di ammoniaca e di gas serra in atmosfera e alla riduzione della diluizione per contenitori di stoccaggio esistenti (es. coperture rigide o flottanti delle vasche) rientra tra le spese ammissibili e finanziabili, sempre nel quadro di progetti che comprendono anche la realizzazione di sistemi di riduzione del contenuto di azoto.

**8.3.c E' finanziabile l'acquisto di macchine per la lavorazione del terreno?**

No, nella TI 4.1.5 è finanziabile solo l'acquisto delle macchine e attrezzature previste al capitolo 8 – penultimo paragrafo del bando, e comunque solo nel quadro di progetti che comprendono sistemi di riduzione del contenuto di azoto.

### 8.3.d E' finanziabile l'acquisto di un carrobotte?

Il carrobotte e, in generale, i serbatoi e mezzi permanentemente attrezzati per il trasporto dei reflui zootecnici, sono finanziabili se dotati di organi di distribuzione che minimizzano le emissioni di ammoniaca (esempio sistemi di distribuzione sottosuperficiali) esemplari nel quadro di progetti che comprendono anche la realizzazione di sistemi di riduzione del contenuto di azoto.

## 9. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO

### 9.1 Il massimale di 2 milioni di euro del contributo concedibile vale sia per le imprese singole che per le imprese associate?

Sì, il contributo massimo concedibile è in ogni caso di 2 milioni di euro sia per le aziende singole che, cumulativamente, per le aziende associate.

### 9.2 Nel caso di un progetto che raggiunga la spesa massima ammessa di 4 milioni di euro e abbia le condizioni per raggiungere il 90% di cofinanziamento, è possibile superare il contributo di 2 milioni di euro?

No, il contributo massimo concedibile è in ogni caso di 2 milioni di euro.

### 9.3 La maggiorazione dell'aliquota di cofinanziamento si applica anche alle spese generali?

No, per le spese generali l'aliquota massima di cofinanziamento è sempre del 50%.

### 9.4 Nel caso di forme associative, chi deve possedere le condizioni per la maggiorazione del 20% dell'aliquota di sostegno?

Ai fini della maggiorazione dell'aliquota di sostegno, nel caso di imprese che partecipano in forma associata (consorzi, reti, RTI) le condizioni per la maggiorazione di cui al Capitolo 9 del bando devono essere soddisfatte dalla maggioranza dei partecipanti all'investimento collettivo come di seguito specificato:

<i>Condizione</i>	<i>La condizione deve essere verificata per:</i>
Collegamento con azioni agro-climatico-ambientali (art 28-29 Reg. 1305/2013)	la maggioranza delle imprese agricole componenti
Zone montane o svantaggiate o soggette a vincoli specifici (art 32 Reg 1305/2013)	la maggior parte della superficie agricola dei componenti
"Giovani" (art 2 par 1 lett n Reg 1305/2013)	la maggioranza delle imprese componenti

## 10. CRITERI DI SELEZIONE

### 11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

#### 11.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' – Art. 7 sub 7.1 e 7.2 del presente bando

#### 11.2 DOCUMENTAZIONE PER ACCERTARE L'AFFIDABILITA' DEL RICHIEDENTE

### 11.3 DOCUMENTAZIONE PER ACCERTARE LA RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA

#### 11.4 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

**11.4.a E' possibile integrare tutte le informazioni della relazione tecnico-economica (punto 1 del paragrafo 11.4) nel formulario (punto 2 del paragrafo 11.4 - all 5) e presentare quindi un unico documento allegato, sottoscritto sia dal beneficiario che dal tecnico?**

Sì, qualora tutte le informazioni necessarie ad una completa istruttoria risultino già comprese nel formulario, l'assenza della relazione tecnico-economica non costituisce causa di inammissibilità della domanda. In generale non può mai essere causa di rigetto la mancanza di allegati recanti informazioni già presenti in altra parte della domanda o altri documenti allegati o già in possesso dell'amministrazione.

**11.4.b E' possibile omettere l'allegazione dei calcoli statici?**

Per i progetti che richiedono autorizzazione sismica, i calcoli statici necessari sono verificati dall'Ente competente mentre, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, la completezza e la conformità degli elaborati progettuali necessari all'ottenimento dei titoli abilitativi è asseverata dalla perizia del tecnico abilitato (punto 7 del capitolo 11.4). Rientra nella responsabilità del progettista la verifica di coerenza tra i calcoli strutturali e i costi esposti nel computo metrico-estimativo.

La mancata allegazione dei calcoli statici quindi non costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Si precisa che i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'investimento possono essere acquisiti presso gli enti competenti anche dopo la presentazione della Domanda di Sostegno e devono essere trasmessi al Soggetto Attuatore competente, a mezzo PEC, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva (150 nel caso siano richieste autorizzazioni ambientali).

Eventuali spese aggiuntive del progetto esecutivo, che si dovessero rendere necessarie per ottemperare a prescrizioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, restano a totale carico del beneficiario

**11.4.c Considerato che il campo di applicazione del D.lgs 102/2014 pone l'obbligo della diagnosi energetica solo in capo alle Grandi aziende con più di 250 operai e fatturati superiori a 50 milioni di euro (come si evince dalla stessa stesura della legge e dal documento di chiarimento allegato), si chiede se è possibile ottemperare con la classica Relazione energetica, sottoscritta dal tecnico, già ammissibile per gli altri bandi PSR.**

Sì, per le aziende e gli impianti non soggette agli obblighi di cui all'art. 8 del D.Lgs 102/2014, è possibile ottemperare al bando attraverso una diagnosi energetica condotta da un tecnico a ciò abilitato.

Si precisa che la diagnosi energetica o audit energetico richiesta dal bando è la procedura definita dall'articolo 2 comma b bis del D.lgs 102/2014, integrato dal D.Lgs 141/2016, come "procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati".

**12. IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI**

**13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

**14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**15. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE**

**16. PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI**

**17. CONTROLLI**

**18. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE**

**19. RIDUZIONI E SANZIONI**

**20. MODALITA' DI RICORSO**

**21. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI**

**22. RICHIESTA INFORMAZIONI**

**23. SEGNALAZIONI MALFUNZIONAMENTO APPLICATIVO INFORMATICO**

**24. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**